



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 138

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 31 gennaio 2019

I N D I C E

Commissioni riunite

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	» 5

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 6
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)</i>	» 13
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	» 13

3^a - Affari esteri:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i>	» 14
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i>	» 14

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	» 15
---	------

12^a - Igiene e sanità:

<i>Plenaria</i>	» 16
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61)</i>	» 21
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62)</i>	» 21

14^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	» 22
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i>	» 22

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	23
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	»	24
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	25

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 31 gennaio 2019

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

*Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE*

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CIA, ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER LA WILDERNESS (A.I.W.), GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO E ACCADE-
MIA ITALIANA DI PERMACULTURA IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL
CONSUMO DEL SUOLO*

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

*Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE*

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL
SUOLO*

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 31 gennaio 2019

Plenaria**65^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.**La seduta inizia alle ore 10,40.**IN SEDE REDIGENTE***(885) CANGINI.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili***(980) OSTELLARI ed altri.** – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), illustra il provvedimento in titolo che propone la modifica di alcune norme del codice penale introducendo nuove fattispecie di reato a tutela dei soggetti deboli.

L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge n. 885 introduce nel codice penale, all'articolo 643-*bis*, il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. La fattispecie penale è inserita all'articolo 643-*bis*, nel titolo XIII – relativo ai delitti contro il patrimonio – e, in particolare, nel capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode. L'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), con artifici o raggiri, induce una persona a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità; il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in situazioni di vulnerabilità psico-fisica in ragione dell'età avanzata

Il nuovo delitto è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 412 a 4.130 euro. La nuova fattispecie appare modellata sulla truffa aggravata *ex* articolo 640, secondo comma, n. 2-*ter*), della quale richiama il riferimento agli «artifici e raggiri», omettendo tuttavia ogni richiamo all'errore indotto dall'autore del reato nonché quello all'ingiustizia

del profitto e all'altrui danno. Con riguardo alla nozione di «vulnerabilità» è opportuno ricordare che l'articolo 90-*quater* del codice penale prevede, agli effetti del codice, che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede

L'articolo 2 stabilisce che, nel caso di condanna per il reato introdotto dall'articolo 643-*bis* del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. L'articolo 3 reca la modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali.

L'articolo 4 interviene modificando l'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza includendo in questo caso anche i reati di circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale) e di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili (articolo 643-*bis* del codice penale).

Segnala poi che il disegno di legge n. 980 reca anche esso disposizioni volte a contrastare le truffe perpetrate ai danni di persone anziane. Nel merito il provvedimento consta di quattro articoli.

L'articolo 1 – similmente all'Atto Senato n. 885- introduce nel titolo XIII del codice penale – relativo ai delitti contro il patrimonio – una nuova fattispecie penale volta a punire la circonvenzione di persone anziane. Il nuovo articolo 643-*bis* del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 500 a 2.000 euro chiunque- fuori degli indicati casi di circonvenzione di incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale- abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età della vittima ovvero abusando della situazione di bisogno o della condizione emotiva, induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso.

L'articolo 2 – similmente all'articolo 2 dell'Atto Senato n. 885 – modifica l'articolo 165 del codice penale, prevedendo che, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

L'articolo 3 (analogamente all'articolo 3 dell'Atto Senato 885) modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale consentendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche con riguardo ai delitti di circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale) e di circonvenzione di persone anziane (articolo 643-*bis* del codice penale).

L'articolo 4 prevede che si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Il senatore CUCCA (PD) segnala sin d'ora l'esigenza di chiarimenti in merito alla portata applicativa dell'articolo 1 del disegno di legge n. 885 rispetto alla proposta n. 980.

La senatrice MODENA (FI-BP) propone di procedere con un ciclo di audizioni sull'argomento.

La Commissione conviene quindi di svolgere un ciclo di audizioni.

La senatrice PIARULLI (M5S) preannuncia che aggiungeranno, oltre a lei, le firme al disegno di legge n. 980 i senatori Elvira Evangelista, Lomuti e Cruciolì.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd'AZ), relatore, procede all'illustrazione del provvedimento.

Rileva che gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge in esame prevedono l'istituzione del Reddito di cittadinanza. Il nuovo istituto – che assorbe la misura finora vigente denominata Reddito di inclusione – viene definito come uno strumento fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto della povertà, della disuguaglianza e dell'esclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, nonché uno strumento che concorra a garantire l'effettività del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura.

L'articolo 1 pone la decorrenza del nuovo istituto al 1° aprile 2019 e prevede che il medesimo, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, assuma la denominazione di Pensione di cittadinanza (con l'applicazione delle medesime norme, ove non diversamente disposto dal presente decreto).

In via di sintesi, gli articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i requisiti e la misura del beneficio, mentre l'articolo 4 stabilisce i relativi obblighi (costituiti, in via principale, da una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, dalla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale e dall'attuazione di questi ultimi); le cause di decadenza, ovvero di riduzione del beneficio, sono definite dal successivo articolo 7, che reca anche alcune sanzioni penali in materia.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione segnala la previsione degli articoli 7 e 27.

L'articolo 7 stabilisce le cause di revoca o decadenza dal Reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali

in materia, oltre a prevedere (nei commi da 12 a 15) alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni.

Il comma 1 punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.

Il comma 2 prevede che l'omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, anche se proveniente da attività irregolari, o di altre informazioni, dovute entro i termini ivi richiamati e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Il comma 3 dispone che alle condanne in via definitiva per le fattispecie di cui ai commi 1 e 2, o per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ovvero alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (per i medesimi reati), consegua la revoca del Reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva (con il conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite) e che il beneficio medesimo non possa essere di nuovo richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

Il comma 4 stabilisce la revoca del Reddito di cittadinanza per i casi in cui l'INPS accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda ovvero l'omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare. La revoca ha efficacia retroattiva.

Ai sensi del comma 5, la sanzione di decadenza (non retroattiva) è prevista qualora uno dei membri del nucleo familiare:

- non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero);
- non sottoscriva il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui al precedente articolo 4 (ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero);
- non partecipi, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (in materia di mercato del lavoro), di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e all'articolo 9, comma 3, lettera *e*), del presente decreto;
- non aderisca ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, secondo le modalità e le condizioni ivi stabilite e qualora il comune di residenza li abbia istituiti;
- rifiuti tre offerte di lavoro congrue, ovvero, indipendentemente dal numero di offerte precedentemente ricevute, rifiuti un'offerta congrua dopo l'eventuale rinnovo (ai sensi dell'articolo 3, comma 6) del beneficio;
- non effettui le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettui comunicazioni mendaci, alle quali consegua un beneficio economico (del Reddito di cittadinanza) in misura maggiore;

– non presenti una DSU aggiornata, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, in caso di variazione del nucleo familiare;

– sia trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie ivi richiamate, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa in assenza delle comunicazioni di cui al precedente articolo 3, comma 9.

La sanzione di decadenza si applica anche (comma 6) nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero in sede di altro atto nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio. In tal caso, si dispone altresì il recupero delle somme corrisposte in eccesso.

Il comma 7 prevede alcune riduzioni (in misura crescente) del beneficio economico e l’eventuale successiva decadenza (non retroattiva) per le ipotesi di mancata presentazione – da parte anche di un solo membro del nucleo familiare – alle convocazioni (effettuate dai servizi competenti) di cui all’articolo 4, commi 5 e 11, e sempre che non sussista un giustificato motivo. La decadenza è prevista per il terzo caso di mancata presentazione.

In modo analogo, i commi 8 e 9 stabiliscono alcune riduzioni (in misura crescente) del beneficio economico e l’eventuale successiva decadenza (non retroattiva) per le ipotesi, rispettivamente: di mancata partecipazione – da parte anche di un solo membro del nucleo familiare – alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 150 del 2015; di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale (di cui all’articolo 4), relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero alla tutela della salute (impegni di prevenzione o cura individuati da professionisti sanitari).

Il comma 10 specifica che l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo (diverse da quelle penali) ed il recupero dell’indebito competono all’INPS e che i medesimi indebiti (al netto delle spese di recupero) sono riversati all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassetto al Fondo per il Reddito di cittadinanza.

Ai sensi del comma 11 e fatti salvi i diversi termini dilatori di cui al comma 3, la domanda per il Reddito di cittadinanza può essere di nuovo presentata, dal medesimo richiedente ovvero da altro membro del nucleo familiare, solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza – ovvero decorsi sei mesi, nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare soggetti minorenni o con disabilità, come definita ai fini ISEE –.

L’articolo 27 contiene una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi. In particolare il comma 6 inasprisce le sanzioni applicabili all’organizzazione abusiva del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici. Il comma 7 identifica una nuova sanzione applicabile a chiunque produca o metta a disposizione apparecchi per il

gioco lecito non conformi ai requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Più nello specifico il comma 7 modifica l'articolo 110, comma 9, del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che definisce le sanzioni applicabili in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento per il gioco lecito ai quali sono associati (comma 6 del citato testo unico) o meno (comma 7) premi in denaro.

In tale contesto, viene inserita una nuova sanzione, prevista dalla lettera f-*quater*) incisa nel comma 9 dall'articolo 32 del decreto in esame, per chiunque, sul territorio nazionale, produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) intervenendo in merito alle sanzioni previste dall'articolo 7 del disegno di legge, lamenta l'eccessività delle medesime e poi contemporaneamente la scarsa effettività dell'apparato sanzionatorio che non prevede la perdita del beneficio economico del reddito di cittadinanza a seguito della violazione degli obblighi, ma predispone un meccanismo progressivo per cui la sanzione della perdita del reddito di cittadinanza si verificherà soltanto dopo il riscontro della quarta violazione. Incidentalmente chiede chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'articolo 20 in materia di riscatto pensionistico paventando il rischio di una incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) intervenendo in merito alle previsioni contenute nell'articolo 7 ritiene necessario procedere con una precisazione che consenta di meglio definire e distinguere l'ipotesi di chi agisca fraudolentemente per ottenere il reddito di cittadinanza dall'ipotesi di chi agisca invece per ottenere sempre fraudolentemente un importo maggiore del medesimo reddito di cittadinanza.

Inoltre nella parte in cui l'articolato normativo fa riferimento alla «irregolarità», paventa il rischio della violazione del principio di riserva di legge nella misura in cui a definire il concetto di irregolarità interverrà il decreto ministeriale che in quanto fonte sublegislativa finirebbe con l'integrare il precetto penale in violazione del principio di riserva di legge.

In merito al comma 3 del medesimo articolo 7 paventa poi la genericità del termine «condanna» suggerendo di specificare che si intende alludere alla condanna definitiva.

Paventa poi alcuni dubbi interpretativi rispetto all'articolato normativo nella parte in cui non si chiarisca se la violazione commessa dal singolo comporti la perdita del beneficio del reddito di cittadinanza per l'in-

tera famiglia che ne beneficia o per il solo soggetto che si è reso protagonista del comportamento fraudolento.

Ancora paventa la violazione del principio di riserva di legge nella parte in cui si utilizza l'espressione «offerta di lavoro congrua» posto che sarà il decreto ministeriale a definire i parametri della congruità dell'offerta di lavoro, di fatto consentendo alla norma sublegislativa di integrare il precetto penale in violazione del principio di riserva di legge che in materia penale è assoluta ed ha valenza costituzionale ai sensi dell'articolo 25 comma 2 della Costituzione.

Esprime ancora dubbi sulla sanzione della decadenza collegata alla mancata risposta alla convocazione da parte dell'ufficio del lavoro.

Denuncia poi un difetto di coordinamento della previsione del termine di 10 giorni contenuta sempre nel medesimo articolo 7 che risulta scoordinato con la previsione dell'articolo 647 del codice di procedura penale e consiglia il coordinamento dei termini.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) in merito all'articolo 27 chiede se vi sia un nesso tra la previsione che prevede l'aggravamento delle sanzioni per il gioco d'azzardo e la disciplina del reddito di cittadinanza. In particolare qualora la connessione vada individuata nel noto divieto di utilizzare le somme percepite con il reddito di cittadinanza per attività di gioco o scommesse chiede che tale nesso venga meglio esplicitato.

Il presidente OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, si riserva di valutare positivamente le sollecitazioni che perverranno dai Commissari.

Il sottosegretario FERRARESI prende atto, a sua volta, degli interventi odierni e assicura l'attenzione del Governo rispetto a suggerimenti migliorativi del testo.

Il PRESIDENTE avverte che il dibattito proseguirà nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO valuta positivamente tale proposta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, è approvata la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle ore 11,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 11,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 43

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

indi del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 15,10

AUDIZIONI INFORMALI DI PSICOLOGI E ASSISTENTI SOCIALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 31 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza del Vice Presidente
IWOBI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO STUDI INTERNAZIONALI (CE.S.I.), NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL RUOLO DELL'ITALIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE «PARTECIPAZIONE E SVILUPPO», NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL RUOLO DELL'ITALIA)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Giovedì 31 gennaio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n.34

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DIMORE
STORICHE ITALIANE (ADSI)*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 31 gennaio 2019

Plenaria

53^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Faraone ha cessato di fare parte della Commissione, mentre il senatore Collina è entrato a farne parte.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(733) SILERI ed altri. – *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

(122) DE POLI e CASINI. – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(176) Maria RIZZOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(697) Paola BINETTI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 22 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati tre subemendamenti (pubblicati in allegato) riferiti all'emendamento 3.300 del Relatore.

Dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, il subemendamento 3.300/3 (delle senatrici Ginetti e Bodrini), volto a modificare la legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento (legge n. 219 del 2017).

Chiede quindi ai proponenti se intendano illustrare i restanti subemendamenti all'emendamento 3.300 del Relatore (3.300/1 e 3.300/2).

La senatrice BOLDRINI (PD), nel prendere atto della dichiarazione di improponibilità, fa presente che il subemendamento 3.300/3 è la mera riproposizione di una proposta emendativa già presentata in altra sede. Dà per illustrati, quindi, i subemendamenti 3.300/1 e 3.300/2.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito della discussione congiunta dovrà essere rinviato, non essendo ancora stati acquisiti tutti prescritti pareri: mancano, in particolare, i pareri della Commissione bilancio e quello della Commissione per le questioni regionali, mentre la 1^a Commissione si è già espressa, in termini non ostativi, anche sull'emendamento 3.300 e sui subemendamenti ad esso riferiti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il PRESIDENTE, dopo aver riepilogato lo stato dell'*iter*, dà atto del parere favorevole reso dalla 7^a Commissione sul testo del disegno di legge n. 189.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), intervenendo in discussione generale, premette che l'approvazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare in una materia così delicata rappresenterebbe una vittoria del Parlamento, nonché un segnale di attenzione ad un problema di salute caratterizzato da epidemiologia crescente. A giudizio dell'oratrice, le persone affette da disturbo del comportamento alimentare devono essere sempre trattate come pazienti, anche quando a causa della malattia, o in concomitanza di essa, pongono in essere condotte volte alla divulgazione della sottocultura proanoressica. Ritiene, al contempo, che debbano essere individuati strumenti adeguati per contrastare le insidie nascoste nei siti «pro-ana», nonché per evitare la rincorsa, da parte degli operatori del settore della moda, a modelli di bellezza sempre più irraggiungibili (la «taglia 36»), che possono mettere a rischio la salute dei soggetti più fragili e suggestionabili. In conclusione, pone in rilievo la difficoltà di affrontare il problema del rifiuto del cibo, in un contesto sociale e ordinamentale in cui il consenso alle cure è imprescindibile, a meno di ipotizzare il ricorso a forme di trattamento sanitario obbligatorio.

Il senatore SICLARI (*FI-BP*) rimarca l'opportunità di individuare forme di intervento precoce per aiutare le persone affette da disturbi del comportamento alimentare, specie quando queste ultime sono giovani donne con figli in tenera età.

La senatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che non si debbano penalizzare le aziende che operano nel settore della moda, ciò che a suo avviso avverrebbe imponendo loro discutibili criteri di reclutamento delle modelle, asseritamente volti alla tutela delle fragilità. Saggiunge che i disturbi del comportamento alimentare dovrebbero essere trattati congiuntamente alla più ampia problematica del disturbo mentale, e tenendo presente che, in linea di massima, le persone non possono essere costrette alle cure e occorre quindi intervenire a livello preventivo, prima che si manifesti il rifiuto del cibo come comportamento patologico.

Il PRESIDENTE osserva che i nodi problematici da sciogliere sono sottesi all'articolo 2 del testo base: auspica, a tal proposito, che possano essere individuati emendamenti condivisi, anche alla luce delle audizioni svolte, così da pervenire ad un'approvazione del provvedimento possibilmente unanime.

Seguono interventi sull'ordine dei lavori delle senatrici RIZZOTTI (*FI-BP*) (che preannuncia emendamenti riferiti all'articolo 2) e BINI (che auspica vi saranno occasioni di confronto, anche in sede informale, per individuare proposte emendative condivise).

Il sottosegretario BARTOLAZZI, intervenendo nel dibattito, esprime il convincimento che occorrono interventi per intercettare i segnali premonitori dei disturbi, ritenendo che i modelli di bellezza proposti dal mondo

della moda possano rappresentare, al più, l'innescò del meccanismo patologico, ma non la causa profonda della malattia.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul contrasto al *doping* nella pratica sportiva

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sarà trasmessa alla Presidenza del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul contrasto al *doping* nella pratica sportiva.

Fa presente che la procedura informativa in questione, il cui programma potrà essere definito in un secondo momento, potrebbe essere svolta in sede riunita con la 7^a Commissione, che è del pari competente in materia di *doping* e ha già convenuto di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sul tema.

Quindi, constatato il consenso unanime della Commissione, invita i Gruppi a far pervenire le richieste di audizione entro le ore 12 del prossimo mercoledì 6 febbraio, fermo restando che la programmazione della procedura informativa sarà definita successivamente, se del caso congiuntamente alla 7^a Commissione.

Auspica che i Gruppi presentino richieste di audizione mirate e numericamente circoscritte.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 733**3.300/1**

BOLDRINI, FARAONE, BINI

Al comma 6, dopo le parole: «responsabilità genitoriale» inserire le seguenti: «ovvero dal superstite in caso di decesso di uno dei due genitori».

3.300/2

BOLDRINI, FARAONE, BINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'espressione del consenso da parte degli incapaci si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219».

3.300/3

GINETTI, BOLDRINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui il disponente si trovi per motivi di lavori, di studio, giudiziari o per cure mediche in un comune diverso da quello di residenza, può consegnare personalmente le DAT presso l'ufficio dello stato civile del comune in cui ha il domicilio"».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 11,35

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 770 E CONNESSO (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,05

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 770 E CONNESSO (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE)*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 31 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
LICHERI

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSONIME ED ASSOGESTIONI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
LICHERI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 17

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERPESCA, ALLEANZA
DELLE COOPERATIVE ITALIANE – SETTORE PESCA, ASSARMATORI E CONFITARMA
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
2018)*

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 31 gennaio 2019

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei Deputati. Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, il Procuratore ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia dott. Federico Cafiero De Raho

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al Procuratore e introduce i temi dell'audizione odierna.

Il dottor Federico CAFIERO DE RAHO, nello svolgere una relazione concernente l'omicidio del signor Marcello Bruzzese avvenuto a Pesaro il 25 dicembre 2018, approfondisce le tematiche relative al sistema di gestione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni il PRESIDENTE, i senatori GRASSO (*Misto-LeU*), GIARRUSSO (*M5S*), VITALI (*FI-BP*), MIRABELLI (*PD*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*), nonché i deputati Piera AIELLO (*M5S*), PAOLINI (*Lega*), LUPI (*Misto-NCI-USEI*), MIGLIORINO (*M5S*) e MICELI (*PD*).

Il dottor CAFIERO DE RAHO svolge un ulteriore intervento offrendo chiarimenti e delucidazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia nuovamente il dottor Cafiero de Raho e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 16,45

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Giovedì 31 gennaio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, accompagnato dal Maggiore Giorgia Mazza, dalla dottoressa Stefania Divertito e dal Colonnello Enrico Sulpizi, che ringrazia per la presenza.

Sergio COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Arnaldo LOMUTI (*M5S*), Rossella MURONI (*LeU*), Marzia FERRAIOLI (*FI*), Giovanni VIANELLO (*M5S*), i senatori Andrea FERRAZZI (*PD*), Luca BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'AZ*), Pietro LOREFICE (*M5S*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Sergio COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, su richiesta di alcuni commissari, concorde la Commissione, si riserva di fornire le risposte per iscritto ovvero nel corso di una ulteriore audizione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

